



IMPRESE DI AUTORIPARAZIONE

Istruzioni comuni per la presentazione della segnalazione certificata di inizio
attività al Registro delle imprese e all'Albo delle Imprese Artigiane



Attività soggette alla disciplina dell'autoriparazione	4
Definizione dell'attività	5
Nuove disposizioni in materia di imprese di autoriparazione: Meccatronica	5
Inizio dell'attività	11
Informazioni aggiuntive	11
Casi particolari	12
Struttura interna di impresa non del settore	12
Trasferimento sede da altra provincia	12
Trasferimento dell'azienda	12
Sospensione dell'attività	12
Apertura di Unità locale	12
Requisiti per l'esercizio dell'attività	13
Requisito di idoneità fisica	13
Requisiti tecnico-professionali	13
Requisiti di onorabilità	14
Il responsabile tecnico	16
Nomina del responsabile tecnico	16
Nomina (aggiunta) di ulteriore responsabile tecnico	16
Cessazione e contestuale sostituzione dell'unico responsabile tecnico	16
Cessazione dell'unico responsabile tecnico e successiva nomina del nuovo	16
Decesso dell'unico responsabile tecnico	17
Modalità di presentazione delle pratiche impresa in un giorno	18
Impresa individuale di nuova costituzione	18
Impresa individuale già iscritta per altra attività	18
Società inattiva	18
Società già attiva	19
Modulistica S.c.i.a.	20
Modulistica Fedra: Registro delle Imprese (NON artigiana)	21
Imprese individuali e società	21
Responsabile tecnico	21
Costi	24
Modulistica Fedra: Imprese artigiane	25
Imprese individuali e società:	25
Responsabile tecnico	26



Costi	28
Titoli di studio validi ai fini del riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali	29
Premessa	29
Estratto circolare MISE n. 3659/C dell'11 marzo 2013	29
Riforma Gelmini	30
Laurea Quinquennale	31
Diplomi Universitari (DU)	32
Laurea Triennale	32
Diploma Istituto Tecnico Superiore (I.T.S.)	33
Diploma di istruzione tecnica	34
Nuovi diplomi di istruzione tecnica – D.P.R. 88/2010 (c.d. Riforma Gelmini)	35
Diplomi di maturità professionale	36
Nuovi diplomi di maturità professionale – D.P.R. 87/2010 (c.d. Riforma Gelmini)	36
Diploma di qualifica professionale	37
Nuovi diplomi di qualifica professionale – D.P.R. 87/2010 (Riforma Gelmini)	37
Titoli o attestati di qualificazione professionale conseguiti ai sensi della legislazione vigente in Materia di formazione professionale – legge 21 dicembre 1978 n. 845	38
Titoli e qualifiche professionali conseguiti all'estero	40
Titoli e brevetti rilasciati dal Ministero della Difesa	41
Esperienza professionale qualificata abilitante	42
Riferimenti normativi	43
Note	44



Attività soggette alla disciplina dell'autoriparazione

Al fine di raggiungere un più elevato grado di sicurezza nella circolazione stradale e per qualificare i servizi resi dalle imprese di autoriparazione, la legge 122/92 disciplina l'attività di manutenzione e di riparazione dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore, ivi compresi ciclomotori, macchine agricole, rimorchi e carrelli, adibiti al trasporto su strada di persone e di cose, di seguito denominata "attività di autoriparazione".

Dal 5 gennaio 2013 l'attività di autoriparazione, a seguito dell'entrata in vigore della legge 11 dicembre 2012, n. 224, modificativa dell'art. 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, si suddivide in tre sezioni e non più quattro: a) meccatronica, b) carrozzeria, c) gommista.

Le precedenti due sezioni meccanica-motoristica ed elettrauto, divenute anacronistiche con riferimento all'attuale sviluppo tecnologico del settore, sono state accorpate nell'unica sezione denominata meccatronica.

Rientrano nell'attività di autoriparazione:

- Le attività di manutenzione e di riparazione dei veicoli a motore, compresi ciclomotori, macchine agricole, rimorchi e carrelli, adibiti al trasporto su strada di persone e di cose;
- tutti gli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente, anche particolare, dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore di cui al paragrafo precedente;
- l'installazione, sugli stessi veicoli e complessi di veicoli a motore, di impianti e componenti fissi;
- le imprese esercenti in prevalenza attività di commercio e noleggio di veicoli, quelle di autotrasporto di merci per conto terzi, che svolgano con carattere strumentale o accessorio attività di autoriparazione e ogni altra impresa o organismo di natura privatistica che svolga attività di autoriparazione per esclusivo uso interno (cosiddette officine o strutture interne).

Non rientrano nell'attività di autoriparazione:

- le attività di lavaggio, di rifornimento carburante, di sostituzione del filtro dell'aria, del filtro dell'olio, dell'olio lubrificante e di altri liquidi lubrificanti o di raffreddamento e gli interventi di ordinaria e minuta manutenzione e riparazione che devono in ogni caso essere effettuate nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela dell'inquinamento atmosferico e di smaltimento dei rifiuti;
- l'attività di autoriparazione di macchine agricole e rimorchi effettuata su mezzi propri dalle imprese agricole e da quelle che svolgono l'attività agromeccanica¹ provviste di officina;
- l'attività di costruzione di veicoli speciali (quali le ambulanze, i camion frigoriferi, ecc.), di costruzione di autocarrozzerie e, in genere, di trasformazione di veicoli, esulano dall'ambito di applicazione della legge n. 122/92, in considerazione del fatto che tali attività sono sottoposte alle norme ben più stringenti in materia di omologazione.
- la sola attività di riparazione o manutenzione di macchine per il movimento terra provviste di targa (escavatori, pale meccaniche, ruspe, ecc.) riconducibili alla categoria delle "macchine operatrici" previste dall'art. 58 del codice della strada in quanto tali macchine operatrici non

¹ Art. 5 del D.lgt. 99/04: "È definita attività agromeccanica quella fornita a favore di terzi con mezzi meccanici per effettuare le operazioni colturali dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, la sistemazione e la manutenzione dei fondi agro – forestali, la manutenzione del verde, nonché tutte le operazioni successive alla raccolta dei prodotti per garantirne la messa in sicurezza. Sono altresì ricomprese nell'attività agromeccanica le operazioni relative al conferimento dei prodotti agricoli ai centri di stoccaggio e all'industria di trasformazione quando eseguite dallo stesso soggetto che ne ha effettuato la raccolta."

possono definirsi come adibite al trasporto su strada di persone o cose.

Definizione dell'attività

L'attività di autoriparazione si distingue nelle attività di:

- a) meccatronica; (sostituisce le precedenti attività di: meccanica-motoristica ed elettrauto)
- b) carrozzeria
- c) gommista

Nuove disposizioni in materia di imprese di autoriparazione: Meccatronica

Le novità introdotte dalla legge n. 224 del 2012

La legge n. 224/2012 “Modifica dell’art. 1 della legge n. 122/1992 concernente la disciplina dell’attività di autoriparazione”, entrata in vigore il 5 gennaio 2013, modificando il comma 3 dell’articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, prevede che le attività di meccanica/motoristica e di elettrauto vengano accorpate nella nuova attività definita “**meccatronica**”, suddividendo l’attività di autoriparazione in tre sezioni: a) meccatronica, b) carrozzeria, c) gommista.

Pertanto, dal 5 gennaio 2013 non è più possibile dichiarare l’inizio attività della sola attività di meccanica/motoristica o di elettrauto, ma dell’attività di meccatronica dimostrando il possesso dei requisiti delle due precedenti attività

La medesima legge prevede che entro sei mesi dall’entrata in vigore della stessa (05.06.2013) le Regioni e le province autonome adeguano i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi regionali prevedendo dei corsi abilitanti, in aggiunta all’esperienza professionale, alla nuova attività di “meccatronica”.

Fase transitoria : Legge 11 dicembre 2012, n. 224

Per le imprese già regolarmente iscritte al registro delle imprese o all’albo delle imprese artigiane per l’attività di meccanica/motoristica e/o elettrauto alla data del 05.01.2013, la nuova normativa stabilisce che:

1. le imprese già iscritte ed abilitate per entrambe le attività di meccanica/motoristica e di elettrauto alla data di entrata in vigore della legge n. 224/2012, sono abilitate di diritto allo svolgimento della nuova attività di meccatronica;
2. le imprese già iscritte e abilitate per le attività di meccanica/motoristica o di elettrauto alla data di entrata in vigore della legge n. 224/2012, possono proseguire le rispettive attività per i cinque anni successivi e cioè fino al 4.01.2018. Entro tale termine, le persone preposte alla gestione



tecnica delle predette imprese, qualora non siano in possesso di almeno uno dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle lettere a) e c) del comma 2), dell'art. 7 della legge n. 122/1992, devono frequentare con esito positivo il corso professionale di cui alla lettera b) dello stesso comma, limitatamente alle discipline relative all'abilitazione professionale non posseduta. In mancanza di ciò, decorso il medesimo termine, il soggetto non può essere preposto alla gestione tecnica dell'impresa;

3. qualora la persona preposta alla gestione tecnica, anche se titolare dell'impresa, abbia già compiuto cinquantacinque anni alla data di entrata in vigore della legge n. 224/2012 (sia nato entro il 4.01.1958), può proseguire l'attività fino al compimento dell'età prevista per il conseguimento della pensione di vecchiaia, in base alla normativa vigente in materia.

Fase transitoria : Circolare MISE n. 3659/C dell'11 marzo 2013

La circolare n. 3659/C dell'11.03.2013 del Ministero dello Sviluppo Economico sottolinea che la finalità perseguita dal legislatore, nella sua riforma della norma sull'esercizio dell'attività di autoriparazione, è stata quella di superare la dicotomia tra attività di meccanica/motoristica e attività di elettrauto e nel contempo salvaguardare i diritti e le aspettative dei soggetti che legittimamente si sono formati ed hanno operato nel precedente regime normativo e che il legislatore non avrebbe inteso la meccatronica quale somma algebrica delle sezioni di meccanica/motoristica ed elettrauto, ma avrebbe preso atto che, negli attuali autoveicoli e motoveicoli, non è possibile scindere un aspetto esclusivamente motoristico da uno esclusivamente elettronico. Il Ministero rileva, altresì, che per alcune tipologie di attività quali, ad esempio, la riparazione della centralina elettronica, del cambio automatico, dell'impianto ABS o ESP, di impianti d'iniezione elettronica, di impianti di condizionamento, risulta impossibile distinguere un aspetto esclusivamente motoristico da uno esclusivamente elettronico posto che tali componenti sono ormai da parecchi anni presenti sulla quasi totalità delle autovetture.

Di conseguenza il MISE ritiene necessario valutare i requisiti di cui al comma 2) lettera c) dell'art. 7 della legge n. 122/1992 (diploma e laurea, requisiti esclusivamente culturali) non alla luce della vecchia partizione, ma alla luce della meccatronica. Non ricercando cioè titoli che abilitano sia alla meccanica/motoristica che all'elettrauto, ma rilevando, dal piano di studi del richiedente, la presenza di materie o elementi di approfondimento che rispondono alla nuova disciplina della meccatronica. Con riferimento al comma 2) lettera a) dell'art. 7 della legge n. 122/1992 (esperienza qualificata) similmente a quanto accennato in precedenza si dovrà procedere a valutare l'esperienza stessa non in relazione alla singola sezione (meccanica/motoristica o elettrauto) per la quale risultava abilitata l'officina presso cui ha prestato la propria attività il richiedente, ma l'effettivo lavoro da esso svolto nell'ambito delle proprie competenze.

Pertanto, indipendentemente dalla sezione (meccanica/motoristica o elettrauto) per la quale era iscritta l'impresa presso cui ha prestato servizio, il richiedente che intende avviare una nuova impresa, se risulta (ad esempio, per il tramite della dichiarazione sostitutiva di notorietà resa dal titolare/legale



rappresentante) che costui abbia operato, per tre anni negli ultimi cinque, su sistemi complessi (quali la centralina elettronica, il cambio automatico, l'ABS o l'ESP, gli impianti d'iniezione elettronica, impianti di condizionamento non convenzionale), secondo la circolare ministeriale "non può essere negata l'esperienza necessaria per lo svolgimento dell'attività di meccatronica". Il MISE, nella stessa circolare dispone che, per evitare sperequazioni e asimmetrie nei confronti dei soggetti già attivi e responsabili tecnici per meccanica/motoristica o elettrauto al 04.01.2013, tale valutazione in concreto dell'attività effettivamente svolta deve essere effettuata, su richiesta anche per quest'ultimi.

Si dispone quindi che sia possibile richiedere la verifica del possesso dei requisiti relativi all'attività di meccatronica come di seguito indicato:

- le imprese già iscritte ed abilitate per le attività di meccanica/motoristica o di elettrauto alla data di entrata in vigore della legge n. 224/2013 (05.01.2013), per il tramite del loro preposto alla gestione tecnica, possono richiedere l'abilitazione e l'aggiunta dell'attività di meccatronica dimostrando, per tre anni negli ultimi cinque, l'esercizio di attività complesse, quali la centralina elettronica, il cambio automatico, l'ABS o l'ESP, gli impianti di iniezione elettronica, impianti di condizionamento non convenzionale.
- I dipendenti e i collaboratori familiari di imprese iscritte ed abilitate per meccanica/motoristica o elettrauto possono chiedere l'iscrizione al registro delle imprese dell'attività di meccatronica dimostrando di avere operato, per tre anni negli ultimi cinque, su sistemi complessi quali la centralina elettronica, il cambio automatico, l'ABS o l'ESP, gli impianti di iniezione elettronica, impianti di condizionamento non convenzionale.

La dichiarazione di avere svolto l'attività di meccanico o elettrauto e di avere operato su sistemi e componenti complessi che hanno necessitato l'effettiva acquisizione di competenze per lo svolgimento dell'attività di meccatronica deve essere supportata dall'attestazione riguardante l'esperienza acquisita nel settore della meccatronica (rilasciata dal titolare/legale rappresentante dell'impresa), ove si è maturata l'esperienza, accompagnata dalle relative fatture.

Infine, nella medesima circolare, il MISE, al fine di non bloccare la nascita di nuove imprese e in attesa dei corsi di formazione professionali regionali ha chiarito che le nuove imprese possono iniziare solo l'attività di meccanica/motoristica o solo quella di elettrauto, ma con l'assunzione di un impegno espresso ad estendere la parziale abilitazione iniziale al nuovo e completo settore della meccatronica attraverso l'effettiva e tempestiva partecipazione del preposto alla gestione tecnica ai corsi di qualificazione regionale non appena questi saranno attuati in ogni regione.

Fase transitoria : legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 1132, lettera d).

Con il comma 1132, alla lettera d), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, vengono apportate nuove modifiche alla normativa vigente in materia di autoriparazione.

In particolare la norma apporta modifiche agli articoli 2 e 3 della legge n. 224/2012 introducendo quattro rilevanti novità.

- 1) entro il 1° luglio 2018, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, devono attivare i corsi regionali teorico-pratici di qualificazione per le attività di autoriparazione (meccatronica, carrozzeria e gommista);



- 2) per le imprese di autoriparazione, già iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e abilitate per una o più delle attività previste alla data di entrata in vigore della legge n. 224/2012 (05.01.2013), la frequentazione, con esito positivo, dei suddetti corsi regionali teorico-pratici di qualificazione consentirà l'immediata abilitazione del responsabile tecnico relativamente all'abilitazione non posseduta, senza dover dimostrare di avere anche prestato attività lavorativa per almeno un anno come operaio qualificato, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni;
- 3) alle imprese iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e abilitate alle attività di meccanica/motoristica o a quella di elettrauto, prima della data di entrata in vigore della legge, è consentito proseguire le rispettive attività per i 10 anni (anziché 5) successivi alla data di entrata in vigore della legge n. 224/2012, e quindi fino al 4 gennaio 2023. Pertanto il titolare o legale rappresentante dell'impresa che, in precedenza, era tenuto a dichiarare l'ampliamento dell'attività alla meccatronica presentando la domanda per l'adeguamento dei requisiti richiesti entro il 4 gennaio 2018, avrà la possibilità di proseguire le rispettive attività fino al 4 gennaio 2023;
- 4) analoga proroga di 5 anni si applica anche per la regolarizzazione delle imprese già iscritte, alla data di entrata in vigore della legge n. 224/2012 nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e abilitate per una o più delle attività di autoriparazione (meccatronica, carrozzeria, gommista), che intendono conseguire l'abilitazione anche per una o entrambe le altre attività in questione, a condizione che, entro tale termine, siano sostenuti i corsi di qualificazione di cui al punto 1 (art. 3, comma 2-bis):

Fase transitoria : Circolare MISE n. 3703/C del 9 gennaio 2018 e successive note ministeriali.

La circolare n. 3703/C del 9 gennaio 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico riporta le modifiche normative in materia di autoriparazione intervenute attraverso l'art. 1, comma 1132, lettera d), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, rispetto alla legge n. 224/2012.

Con tale circolare si ribadisce che il legislatore attraverso tale ultima normativa, ha inteso venire incontro alle reiterate istanze giunte dalle associazioni di categoria miranti a consentire una maggiore libertà di intraprendere iniziative imprenditoriali nel settore della autoriparazione, specificando inoltre che tale spazio di operatività è tuttavia limitato nel tempo (10 anni), ed è a favore esclusivamente delle imprese già operanti nel settore – seppur limitatamente ad una o più sezioni di cui all'art. 1, comma 3 della legge n. 122/1992 – alla data di entrata in vigore della legge n. 224/2012, ed è condizionato al sostenimento di corsi di qualificazione entro il termine suindicato di 10 anni.

Il tenore di tale circolare supera di fatto le disposizioni presenti nella precedente circolare n. 3659/C dell'11.03.2013 sia per quanto attiene la richiesta di abilitazione e l'aggiunta dell'attività di meccatronica per le imprese già iscritte ed abilitate per l'attività di meccanica/motoristica o di elettrauto abilitate alla data di entrata in vigore della legge n. 224/2012, dimostrando, per tre anni negli ultimi cinque, l'esercizio di attività complesse (centralina elettronica, ABS o ESP, impianti di iniezione elettronica) attraverso il rilascio di relative fatture, che per quanto concerne la possibilità per le nuove imprese di iniziare solo l'attività di meccanica/motoristica o solo quella di elettrauto con l'assunzione



dell'impegno alla partecipazione del preposto alla gestione tecnica ai corsi di qualificazione regionale per potere estendere la parziale abilitazione iniziale al nuovo e completo settore della meccatronica. Con successive note ministeriali in risposta a quesiti posti sia da soggetti privati che da camere di commercio e non ultima con la nota prot. n. 130778 del 05.04.2018, inviata a tutte le camere, il MISE ha specificato alcuni concetti che apparivano non chiari nella citata circolare.

Fase transitoria : Circolare MISE n. 3706/C del 23 maggio 2018.

Con la circolare n 3706/C del 23 maggio 2018, facente seguito alla precedente circolare con la quale erano stati forniti le prime indicazioni in ordine alla corretta applicazione della normativa in oggetto, il MISE intende chiarire ed approfondire gli aspetti più rilevanti delle novità introdotte con le modifiche apportate alla legge n. 224/2012.

Tali chiarimenti riguardano i seguenti punti che vengono approfonditi nella citata circolare

- 1) responsabile tecnico ultracinquantenne alla data del 4 gennaio 2013
- 2) estensioni delle abilitazioni per i soggetti operanti alla data di entrata in vigore della legge 224 del 2012
- 3) impossibilità dell'applicazione ultrattiva della Circolare 3649/C (punto 7)
- 4) ultrattività della Circolare 3659/C (punto 1)
- 5) applicazione della norma anche in riferimento al settore motociclistico
- 6) corsi formativi di cui all'art. 2, comma 1-bis.

In relazione al punto 1), il MISE, nel confermare che la disposizione normativa di cui alla legge n. 224/2012, è applicabile unicamente alle imprese che, alla data di entrata in vigore della stessa erano già iscritte al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane e abilitate all'attività di meccanica/motoristica o elettrauto, ritiene di dover rappresentare che, qualora le norme in materia pensionistica consentano effettivamente la prosecuzione dell'attività lavorativa dopo l'ottenimento dell'assegno pensionistico, è esclusa la possibilità che il soggetto possa proseguire l'esercizio della funzione di responsabile tecnico nell'ex settore meccanico/motoristico o elettrauto senza il superamento del corso formativo integrativo che abilita alla meccatronica.

Per quanto riguarda il punto 2) la normativa in oggetto consente alle imprese di autoriparazione abilitate ad uno o due dei settori dell'autoriparazione (meccatronica, carrozzeria, gommista) di poter estendere la propria abilitazione anche alla restante o restanti settori previa frequentazione, con esito positivo, da parte del responsabile tecnico, dei corsi regionali teorico pratici di qualificazione. A tali imprese non si applica l'art. 7, comma 2, lett. b) della legge 122/1992, nella parte in cui si prevede l'esercizio per almeno un anno dell'attività di autoriparazione, come operaio qualificato, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi 5 anni. Per il combinato disposto dell'art. 2, comma 1-ter e dell'art. 3, comma 2-bis è importante sottolineare che tale punto è applicabile unicamente alle imprese che, alla data di entrata in vigore della legge 224/2012 erano già iscritte al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane.

In relazione al punto 3) il MISE, richiamando quanto aveva già anticipato nella nota prot. n. 130778 del 05.04.2018, ribadisce l'impossibilità di consentire l'avvio dell'attività di meccatronica alle imprese abilitate ai soppressi settori della meccanica/motoristica o elettrauto dimostrando, per tre anni negli ultimi cinque anni, l'esercizio di attività complesse, quali la centralina elettronica, il cambio automatico, l'ABS o l'ESP, anche attraverso una dichiarazione di esperienza maturata accompagnata dalle relative fatture. Per quanto riguarda le imprese iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane successivamente all'entrata in vigore della legge n. 224/2012 (per effetto di quanto previsto dal punto 7 della circolare MISE n. 3659/C dell'11.03.2013) aventi per oggetto l'esercizio

dell'attività di meccanica/motoristica o elettrauto, il MISE ritiene che le stesse non potranno usufruire della proroga dei termini prevista dalla legge 224/2012 all'art. 3, comma 2 (da 5 a 10 anni), poiché tale proroga si riferisce unicamente alle imprese che alla data di entrata in vigore della legge medesima erano già iscritte per il settore elettrauto o per il settore meccanico/motoristico nel registro imprese o nell'albo delle imprese artigiane. Ne consegue che – salvo casi eccezionali debitamente giustificati e documentati anche dal ritardo dell'avvio dei corsi formativi regionali – si dovrà procedere alla cancellazione di tali imprese dai predetti registri. Eccezionalmente, ribadisce il MISE, potrà essere consentita la proroga per quelle imprese il cui responsabile tecnico stia attualmente frequentando il corso formativo previsto, sempreché l'iscrizione al corso non sia avvenuta posteriormente ai 5 anni dalla data di entrata in vigore della legge 224/2012.

Per quanto riguarda il punto 4), viene precisato che qualora un soggetto intenda far valere un titolo di studio di cui all'art. 7, comma 2, lett. c), della legge 122/1992, ai fini dell'abilitazione alla attività di mecatronica, anche qualora tale titolo fosse stato già oggetto di valutazione in precedenza e ritenuto valido ai fini dell'abilitazione ad uno solo dei soppressi settori elettrauto o meccanico/motoristico, potrà ovviamente presentare apposita segnalazione certificata alla Camera di Commercio competente per territorio che la esaminerà alla luce delle nuove disposizioni vigenti in materia.

In relazione al punto 5), il MISE torna a precisare che la previsione normativa di cui all'art. 1, comma 1, della legge 122/1992, risulta applicabile anche nel caso di veicoli a due ruote e conseguentemente anche per i motoveicoli vada applicata la tripartizione dell'attività di autoriparazione prevista al comma 3 dello stesso art. 1 (meccatronica, carrozzeria, gommista).

Per quanto riguarda il punto 6), il MISE, relativamente ai corsi previsti dall'art. 2, comma 1-bis, sostiene che gli stessi debbano necessariamente rispondere ai requisiti indicati nel dispositivo in parola, cioè che si tratti di “nuovi corsi”, che saranno prossimamente attivati, entro il 1° luglio 2018, dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano.



Inizio dell'attività ²

Le imprese sono tenute a presentare “**Segnalazione certificata di inizio attività**” (S.c.i.a.) all'ufficio del Registro delle imprese nella cui provincia è collocata l'officina, utilizzando il modello **SCIA/AUT**, accompagnato dai modelli già previsti per le denunce al Registro delle imprese.

Si sottolinea che concettualmente e giuridicamente la segnalazione certificata di inizio di attività resta una vera e propria dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà idonea a dimostrare i requisiti necessari all'esercizio dell'attività.

Informazioni aggiuntive

L'impresa deve essere in possesso delle attrezzature e delle strumentazioni occorrenti per l'esercizio dell'attività di autoriparazione come previsto dalle apposite tabelle approvate con decreto vigente del Ministro dei Trasporti (D.M. n. 406/1997), a cui compete la vigilanza.

Le officine di autoriparazione che montano o riparano i tachigrafi digitali devono preventivamente richiedere l'iscrizione anche nell'”elenco dei montatori o delle officine autorizzate” tenuto dall'Unione nazionale delle Camere di commercio (Unioncamere).

Le imprese stabilite in uno Stato membro dell'Unione europea, che intendano aprire sedi o unità locali sul territorio nazionale per svolgere l'attività di autoriparazione, hanno titolo all'iscrizione qualora sussistano i requisiti prescritti dalla normativa dello Stato di provenienza per lo svolgimento della predetta attività.

Attenzione:

l'Ufficio darà immediata comunicazione al Comune di competenza della SCIA, così come previsto dal D.Lgs. 59/2010

² Art. 19 della legge 241/90, nella nuova versione introdotta dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.



Casi particolari

Struttura interna di impresa non del settore

Se un'impresa non del settore di autoriparazioni si avvale di propria struttura interna per la manutenzione dei propri autoveicoli, deve iscriverne nel r.e.a. il preposto alla gestione tecnica che, con i propri requisiti professionali, abilita la struttura tecnica interna stessa.

Per l'iscrizione utilizza l'**intercalare P** e i **modelli AUT/RT** e **AUT/ONO**.

Trasferimento sede da altra provincia

In caso di trasferimento della sede principale o operativa in altra provincia, dato che le abilitazioni relative all'attività di autoriparazione hanno valore in tutto il territorio nazionale, l'impresa non deve ripresentare una nuova segnalazione certificata di inizio attività (S.c.i.a.) e attendere un ulteriore riconoscimento di requisiti da parte dell'ufficio Registro delle imprese di arrivo, ma deve presentare soltanto gli usuali modelli di iscrizione (UL, S5, ecc.).

In questo caso l'attività trasferita deve essere la medesima e non devono esserci stati cambiamenti nella persona del responsabile tecnico.

Trasferimento dell'azienda

L'impresa che si intesti una attività di autoriparazione già attiva a seguito di:

- trasferimento di azienda o di ramo di azienda;
- conferimento di azienda;
- fusione, scissione e incorporazione;
- trasformazione eterogenea;

se prosegue la stessa attività avvalendosi del medesimo responsabile tecnico dell'impresa conferente presenta gli usuali modelli di iscrizione utilizzando l'applicativo Comunica e la "SCIA modulistica regionale unificata" se invece si avvale di diverso responsabile tecnico deve presentare anche il modello **AUT/RT** relativo al nuovo preposto alla gestione tecnica. In entrambi i casi deve essere allegato anche il modello "**AUT/ONO**" per ogni nuovo amministratore dell'impresa.

Sospensione dell'attività

L'impresa che sospende l'attività presenta l'istanza con Comunicazione unica al Registro delle imprese presentando gli usuali modelli di iscrizione tramite l'applicativo Comunica.

L'impresa che abbia iscritto la sospensione dell'attività, quando riprenda la medesima attività con lo stesso responsabile tecnico, presenta gli usuali modelli di iscrizione utilizzando l'applicativo Comunica; se invece riprende la stessa attività avvalendosi di diverso responsabile tecnico deve presentare anche il modello **AUT/RT** relativo al nuovo preposto alla gestione tecnica.

Apertura di Unità locale

L'impresa che sia già attiva, se apre una unità locale per la medesima attività è tenuta a presentare la segnalazione certificata inizio attività (**S.c.i.a.**), allegando il modello **AUT/RT** relativo alla designazione del nuovo responsabile tecnico.

Il responsabile tecnico non può essere nominato per più imprese o, anche nella stessa impresa, per più officine, salvo sussista la contiguità delle stesse³ (può ritenersi contigua o talmente prossima per una distanza non superiore a 100 metri).

³ "... può ritenersi possibile che una medesima persona sia preposta nella qualità di responsabile tecnico per due distinte unità locale (officine) che risultino tra loro contigue o, comunque, talmente prossime da consentire nella realtà dei fatti a tale persona di svolgere con totale piena responsabilità la propria funzione. La dimostrazione di tale circostanza è, naturalmente, a carico dell'impresa che, all'atto della comunicazione (SCIA) dovrà darne esplicita notizia." (circolare ministeriale n. 384550 del 19 giugno 1995).

Requisiti per l'esercizio dell'attività

Requisito di idoneità fisica

L'art. 39 del DL 09/02/2012, n. 5, ha soppresso il requisito dell'idoneità fisica (certificazione SPISLL) per avviare l'esercizio dell'attività di autoriparazione.

Requisiti tecnico-professionali

Per svolgere l'attività di autoriparazione l'impresa deve designare, per ciascuna sezione, un preposto alla gestione tecnica in possesso di requisiti personali e tecnico-professionali

L'Impresa può svolgere più categorie di attività nominando più preposti alla gestione tecnica oppure avvalendosi di un solo preposto alla gestione tecnica in possesso dei requisiti per i diversi settori di attività esercitate.

Il preposto alla gestione tecnica deve possedere uno dei seguenti requisiti tecnico professionali:

(a) Titolo di studio

- laurea o diploma universitario in materia tecnica, attinente l'attività;
- diploma di istruzione secondaria di secondo grado in materia tecnica attinente l'attività;
- diploma di qualifica Professionale, con indirizzo attinente l'attività;

(b) Attestazione ed un anno di esperienza professionale di esercizio dell'attività di autoriparazione presso imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni

- attestato di promozione al IV anno dell'Istituto Tecnico Industriale, ad indirizzo attinente l'attività⁴;
- corso Regionale teorico-pratico di qualificazione attinente l'attività.

Per dimostrare l'esperienza lavorativa in aggiunta al titolo richiesto è necessario aver prestato la propria attività in qualità di⁵:

- titolare, amministratore, socio, tutti lavoratori iscritti all'INAIL per attività tecnico manuale
- collaboratore familiare, lavorante iscritto all'INAIL per attività tecnico manuale
- dipendente operaio qualificato

Inquadramenti contrattuali validi

- CCNL Metalmeccanica/Industria – livelli III, IV, V, V/sup.,VI
- CCNL Metalmeccanica P.M.I. – livelli III, IV, V
- CCNL Metalmeccanica/Artigianato – livelli II/bis, III, IV, V
- CCNL Commercio – livelli II, III, IV, V

L'attività deve essere stata svolta, nel settore per cui si chiede l'abilitazione, all'interno di imprese del settore o in officine tecniche di imprese o enti non del settore al cui interno si svolgano mansioni inerenti l'attività di autoriparazione.

⁴ Per settore si intendono le attività di **a)** meccatronica; **b)** carrozzeria; **c)** elettrauto; **d)** gommista.

⁵ Il collaboratore coordinato e continuativo è un figura professionale oggi in via di estinzione, sostituita dalla figura del collaboratore a progetto.



(c) Esperienza professionale

Aver esercitato l'attività di autoriparazione per almeno tre anni, negli ultimi cinque, presso imprese operanti nel settore in qualità di:

- titolare, amministratore, socio, tutti lavoratori iscritti all'INAIL per attività tecnico manuale
- collaboratore familiare, lavorante iscritto all'INAIL per attività tecnico manuale
- dipendente operaio qualificato

Inquadramenti contrattuali validi

- CCNL Metalmeccanica/Industria – livelli III, IV, V, V/sup., VI
- CCNL Metalmeccanica P.M.I. – livelli III, IV, V
- CCNL Metalmeccanica/Artigianato – livelli II/bis, III, IV, V
- CCNL Commercio – livelli II, III, IV, V

L'attività deve essere stata svolta all'interno di imprese del settore o in officine tecniche di imprese o enti non del settore al cui interno si svolgano mansioni inerenti l'attività di autoriparazione.

(d) casi particolari

Rientrare in uno dei seguenti casi:

- Soggetto già iscritto ai sensi della L. 122/92 presso altre camere di commercio, il cui possesso dei requisiti, pertanto è stato accertato, purché cancelli la precedente posizione, prima o contestualmente alla presentazione della S.c.i.a. riferita alla medesima attività;
- Soggetto (titolare o amministratore/socio lavorante di società) di impresa del settore, regolarmente iscritta o annotata nel registro delle ditte che dimostra di avere svolto l'attività per almeno un anno prima o dopo il 14 dicembre 1994, data di entrata in vigore della legge 122/1992 (art. 6 Legge n. 25/96, Circolare MISE n. 3562/C del 7 luglio 2003, parere MISE prot. n. 9846 del 22.10.2007).

Tale riconoscimento è finalizzato alla continuità dell'attività svolta, ma non viene esteso al medesimo quale requisito per la qualifica di responsabile tecnico.

Requisiti di onorabilità (Antimafia)

Il 13/02/2013 è entrato in vigore il “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia” di cui al D. Lgs. N. 159/2011. Una delle principali novità del codice antimafia consiste nell'ampliamento dei soggetti da sottoporre alla verifica antimafia. In particolare è necessario che non siano stati emessi i provvedimenti di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011, ovvero che non sussistono le cause di decadenza, di sospensione, di divieto di cui al medesimo art. 67, nei confronti del titolare di impresa, del legale rappresentante/amministratore, socio di s.n.c., socio accomandatario, institore/procuratore e preposto alla gestione tecnica.



E' necessario pertanto allegare al mod. SCIA/AUT e al mod. AUT/RT, il mod. AUT/ONO per ogni soggetto obbligato

Requisiti di onorabilità riguardanti il preposto alla gestione tecnica

Il preposto alla gestione tecnica non deve aver riportato condanne definitive per reati commessi nella esecuzione degli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di veicoli a motore disciplinati dalla legge, per i quali è prevista una pena detentiva.

L'obbligo di produrre la certificazione antimafia per il preposto alla gestione tecnica rientra soltanto se rientra tra i soggetti individuati nell'articolo 85 del codice antimafia.

Avvertenza

Se l'impresa perde uno dei requisiti previsti dalla normativa, l'ufficio avvia le procedure per l'inibizione alla continuazione dell'attività.



Il responsabile tecnico

Nomina del responsabile tecnico

L'impresa che presenta telematicamente la pratica di attività di autoriparazione utilizzando il modello **SCIA/AUT**, debitamente compilato, deve dimostrare il possesso dei “requisiti di capacità tecnica e organizzativa”, che si intendono acquisiti con l'individuazione del preposto alla gestione tecnica.

Per le imprese artigiane deve necessariamente essere abilitato o il titolare dell'impresa individuale o un socio lavorante di S.n.c. o di S.r.l. o socio lavorante accomandatario di S.a.s.

Il preposto alla gestione tecnica non può essere nominato per più imprese o, anche nella stessa impresa, per più officine, salvo sussista la contiguità delle stesse⁶.

Il preposto alla gestione tecnica deve rispettare un “rapporto di immedesimazione” con l'impresa che si individua in una delle seguenti figure:

- titolare
- amministratore
- socio lavorante
- institore
- dipendente
- collaboratore familiare
- procuratore, con procura relativa all'esercizio dell'attività di autoriparazione

Non è consentita la nomina di un consulente o professionista esterno.

Nomina (aggiunta) di ulteriore responsabile tecnico

Il titolare o legale rappresentante dell'impresa comunica la nomina di un ulteriore preposto alla gestione tecnica per la medesima attività, presentando la segnalazione certificata inizio attività (**S.c.i.a.**), corredata dell'**Intercalare P**, unitamente al modello **AUT/RT**.

Cessazione e contestuale sostituzione dell'unico preposto alla gestione tecnica

Il titolare o legale rappresentante dell'impresa comunica la cessazione con contestuale sostituzione dell'unico preposto alla gestione tecnica, mediante la segnalazione certificata inizio attività (**S.c.i.a.**), corredata da **un Intercalare P** per la cessazione del precedente responsabile tecnico ed un **secondo Intercalare P** per comunicare la nomina del nuovo; nonché di un modello **AUT/RT** debitamente compilato.

Cessazione dell'unico preposto alla gestione tecnica e successiva nomina del nuovo

Il titolare o il legale rappresentante dell'impresa nel comunicare la cessazione dell'unico preposto alla gestione tecnica (presentando gli usuali modelli Registro delle imprese, corredati di un **intercalare P** di cessazione del responsabile tecnico stesso), contestualmente deve, con la stessa domanda/denuncia, comunicare la cessazione dell'attività ad esso collegate o la sospensione delle

⁶ “... può ritenersi possibile che una medesima persona sia preposta nella qualità di responsabile tecnico per due distinte unità locale (officine) che risultino tra loro contigue o, comunque, talmente prossime da consentire nella realtà dei fatti a tale persona di svolgere con totale piena responsabilità la propria funzione. La dimostrazione di tale circostanza è, naturalmente, a carico dell'impresa che, all'atto della comunicazione (S.c.i.a.) dovrà darne esplicita notizia.” (circolare ministeriale n. 387550 del 19 giugno 1992).



stesse in caso di nomina successiva di un nuovo preposto.

In tal caso l'attività rimane sospesa sino alla successiva iscrizione del nuovo responsabile tecnico che deve essere comunicata dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa presentando unitamente alla **S.c.i.a.**, per denunciare sia la ripresa dell'attività che la nomina del nuovo responsabile tecnico, il modello **AUT/RT**.

Decesso dell'unico preposto alla gestione tecnica

a) impresa individuale (non artigiana) nella quale il titolare è anche preposto alla gestione tecnica

Nel caso deceda il titolare che sia anche preposto alla gestione tecnica di cui all'art.7 L. 122 del 5 febbraio 1992 dell'impresa individuale il Registro delle Imprese procede alla cancellazione dell'impresa individuale per decesso o d'ufficio, se ha notizia dell'evento, oppure su domanda degli eredi.

b) impresa individuale artigiana nella quale il titolare è anche preposto alla gestione tecnica

In caso di morte⁷ dell'imprenditore artigiano che sia anche preposto alla gestione tecnica di cui all'art.7 de 5/2/1992 la relativa impresa può conservare, su richiesta, l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane anche in mancanza dei requisiti di artigianalità⁸, per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, sempre che l'esercizio venga assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore deceduto, purché il soggetto che chiede la prosecuzione dell'attività sia in possesso dei requisiti tecnico-professionali ovvero nomini un responsabile tecnico in possesso di tali requisiti per l'esercizio dell'attività di autoriparatore.

⁷ Analogamente anche nel caso di invalidità e di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione.

⁸ Articoli 2 e 5 della Legge 8 agosto 1985, n.443.

Modalità di presentazione delle pratiche

Impresa individuale di nuova costituzione

Presentazione della segnalazione certificata (S.c.i.a.)

Il modello **SCIA/AUT** accompagna il modello **I1** previsto per il Registro delle imprese o Artigianato.

L'utente dovrà inserire la data di inizio attività e riportare negli appositi riquadri la descrizione corretta dell'attività svolta e la descrizione dell'attività prevalente⁹.

Al modello base l'impresa dovrà allegare l'**Intercalare "P"** del preposto alla gestione tecnica (se coincide con il titolare dell'impresa l'**intercalare "P"** deve essere sempre predisposto con la funzione "modifica").

Impresa individuale già iscritta per altra attività

Presentazione della segnalazione certificata (S.c.i.a.)

Il modello **SCIA/AUT** accompagna il modello **I2** o **UL** previsto per il Registro delle imprese o Artigianato.

L'utente dovrà inserire la data di inizio attività e riportare negli appositi riquadri la descrizione corretta della nuova attività, la descrizione integrale dell'attività svolta (attività nuova e attività precedente) e la descrizione dell'attività prevalente⁹.

Al modello base l'impresa dovrà allegare l'**Intercalare "P"** del preposto alla gestione tecnica (nota bene: se coincide con il titolare dell'impresa l'**Intercalare "P"** deve essere sempre predisposto con la funzione "modifica").

Società inattiva

Presentazione della segnalazione certificata (S.c.i.a.)

Il modello **SCIA/AUT** accompagna il modello **S5** o **UL** previsto per il Registro delle imprese o Artigianato.

L'utente dovrà inserire la data di inizio attività e riportare negli appositi riquadri la descrizione corretta dell'attività e la descrizione dell'attività prevalente⁹.

Al modello base l'impresa dovrà allegare l'**Intercalare "P"** del preposto alla gestione tecnica (nota bene: se coincide con un amministratore/socio della società, l'**Intercalare "P"** deve essere sempre predisposto con la funzione "modifica").

⁹ L'attività denunciata negli appositi riquadri dei modelli I1, I2, S5 o UL deve fedelmente corrispondere al contenuto dei settori indicati nel modello **SCIA/AUT**.



Società già attiva

Presentazione della segnalazione certificata (**S.c.i.a.**)

Il modello **SCIA/AUT** accompagna il modello **S5** o **UL** previsto per il Registro delle imprese o Artigianato.

L'utente dovrà inserire la data di inizio attività e riportare negli appositi riquadri la descrizione corretta della nuova attività, la descrizione integrale dell'attività svolta (attività nuova e attività precedente) e la descrizione dell'attività prevalente⁹.

Al modello base l'impresa dovrà allegare l'**Intercalare "P"** del preposto alla gestione tecnica (nota bene: se coincide con un amministratore/socio della società, l'**intercalare "P"** deve essere sempre predisposto con la funzione "modifica").

La data di inizio dell'attività dovrà coincidere con quella di presentazione dell'istanza al Registro delle imprese o all'Albo Imprese Artigiane.



Modulistica S.c.i.a.

Tutta la modulistica predisposta per l'attività di autoriparazione, di seguito indicata, è disponibile sul sito internet e presso gli sportelli della sede legale di Catania e delle sedi secondarie di Ragusa e Siracusa della Camere di Commercio:

- **SCIA/AUT:** modello di segnalazione certificata di inizio attività comprensivo del modulo AUT/RT nel caso in cui il Tit/Lgr coincida con il RTC .
- **AUT/ONO:** modello di dichiarazione sostitutiva per requisiti di onorabilità.
- **AUT/RT:** modello per la nomina/aggiunta/sostituzione di responsabile tecnico.



Modulistica Fedra:

Registro delle Imprese (NON artigiana): Imprese individuali e società

Unica fase			
	Individuali	Societ	Coop. Sociali
Modulistica R.I.			
• Modello base	I1 ¹⁰ / I2 / UL	S5 / UL	S5 / UL
• Modulo allegato	int. P	int. P	int. P
Modulistica "autoriparatori"			
• SCIA/AUT	SI	SI	SI
Costi amministrativi			
• Diritti di segreteria ¹¹	La misura prevista per il Registro delle imprese maggiorata di € 9,00	La misura prevista per il Registro delle imprese maggiorata di € 15,00	La misura prevista per il Registro delle imprese maggiorata di € 15,00
• Imposta di bollo	SI	NO	NO

Responsabile tecnico

Nomina / Sostituzione / Aggiunta di responsabile tecnico			
	Individuali	Società	Coop. Sociali
Modulistica R.I.			
• Modello base	I2/ UL	S5/ UL	S5/ UL
• Modulo allegato	int. P	int. P	int. P
Modulistica "autoriparatori"			
• AUT/RT	SI	SI	SI
Costi amministrativi			
• Diritti di segreteria	La misura prevista per il Registro delle imprese maggiorata di € 9,00	La misura prevista per il Registro delle imprese maggiorata di € 15,00	La misura prevista per il Registro delle imprese maggiorata di € 15,00
• Imposta di bollo	SI	NO	NO

¹⁰ Si rammenta che per l'iscrizione è dovuto il diritto annuale, che va corrisposto, per le ditte individuali contestualmente alla presente modulistica, per le Società entro 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza al registro imprese

¹¹ L'importo della maggiorazione è fisso indipendentemente dal numero di preposti alla gestione tecnica nominati





Cessazione e contestuale sostituzione del responsabile tecnico			
	Individuali	Società	Coop. Sociali
Modulistica R.I.			
• Modello base	I2/ UL	S5/ UL	S5/ UL
• Modulo allegato	n. 2 int. P	n. 2 int. P	n. 2 int. P
Modulistica "autoriparatori"			
• AUT/RT	SI	SI	SI
Costi amministrativi			
• Diritti di segreteria	La misura prevista per il Registro delle imprese maggiorata di € 9,00	La misura prevista per il Registro delle imprese maggiorata di € 15,00	La misura prevista per il Registro delle imprese maggiorata di € 15,00
• Imposta di bollo	SI	SI	NO

Cessazione e successiva sostituzione dell'unico responsabile tecnico al Registro Imprese (sono previsti due adempimenti)

Prima fase : relativa alla cessazione del precedente preposto alla gestione tecnica			
	Individuali	Società	Coop. Sociali
Modulistica R.I.			
• Modello base	I2/ UL	S5/ UL	S5/ UL
• Modulo allegato	int. P	int. P	int. P
Modulistica "autoriparatori"			
AUT/RT	SI	SI	SI
Costi amministrativi			
• Diritti di segreteria ¹¹	La misura prevista per il Registro delle imprese	La misura prevista per il Registro delle imprese	La misura prevista per il Registro delle imprese
• Imposta di bollo	SI	NO	NO

Seconda fase : relativa alla nomina del nuovo preposto alla gestione tecnica			
	Individuali	Società	Coop. Sociali
Modulistica R.I.			
• Modello base	I2/ UL	S5/ UL	S5/ UL
• Modulo allegato	int. P	int. P	int. P
Modulistica "autoriparatori"			
Nessuna	--	--	--
Costi amministrativi			
• Diritti di segreteria	La misura prevista per il Registro delle imprese maggiorata di €. 9,00	La misura prevista per il Registro delle imprese maggiorata di €. 15,00	La misura prevista per il Registro delle imprese maggiorata di €. 15,00
• Imposta di bollo	SI	NO	NO



Costi

Di seguito sono riportati gli importi dei diritti di segreteria e bolli dovuti per la presentazione al **Registro Imprese**.

ISCRIZIONE

Tipo	Diritti di segreteria	Riconoscimento qualifica	Bollo
Società di persone	€ 30,00	€ 15,00	---
Società di capitale e consorzi	€ 30,00	€ 15,00	---
Ditta individuale	€ 18,00	€ 9,00	€ 17,50
Ditta individuale Inattiva		€ 9,00	---

MODIFICHE

Tipo	Diritti di segreteria	Riconoscimento qualifica	Bollo
Società di persone	€ 30,00	€ 15,00	---
Società di capitale e consorzi	€ 30,00	€ 15,00	---
Ditta individuale	€ 18,00	€ 9,00	€ 17,50
Ditta individuale Inattiva		€ 9,00	---
Ditta individuale cessazione attività e iscrizione inattiva	€. 18,00		€ 17,50

CESSAZIONE ATTIVITA' SOCIETA' - CANCELLAZIONE DITTA INDIVIDUALE

Tipo	Diritti di segreteria	Riconoscimento qualifica	Bollo
Società di persone	€ 30,00		---
Società di capitale e consorzi	€ 30,00		---
Ditta individuale			€ 17,50

Modulistica Fedra: Imprese artigiane
Imprese individuali e società:

Unica fase			
	Individuali	Società	Coop. Sociali
Modulistica R.I.			
• Modello base	I1 ¹⁰ / I2 / UL	S5 / UL	S5 / UL
• Modulo allegato	Int P	Int. P	Int. P
Moduli Artigiani			
• Tipo AA	Iscrizione / Modifica	Iscrizione / Modifica	Iscrizione / Modifica
Modulistica "autoriparatori"			
• SCIA/AUT	SI	SI	SI
• AUT/ONO (eventuale)	SI	SI	SI
Costi amministrativi			
• Diritti di segreteria ¹¹	La misura prevista per il Registro delle imprese maggiorata di €	La misura prevista per il Registro delle imprese maggiorata di € 15,00	La misura prevista per il Registro delle imprese maggiorata di € 15,00
• Imposta di bollo	SI	SI	NO

¹⁰ Si rammenta che per l'iscrizione è dovuto il diritto annuale, che va corrisposto, per le ditte individuali contestualmente alla presente modulistica, per le società entro trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza al Registro delle imprese.

¹¹ L'importo della maggiorazione è fisso indipendentemente dal numero dei responsabili tecnici nominati.



Responsabile tecnico

Sostituzione / Aggiunta di Responsabile Tecnico			
	Individuali	Società	Coop. Sociali
Modulistica R.I.			
• Modello base	-----	S5/ UL	S5/ UL
• Modulo allegato	-----	int. P	int. P
Moduli Artigiani			
• Tipo AA	-----	Modifica	Modifica
Modulistica "autoriparatori"			
• AUT/RT	-----	SI	SI
Costi amministrativi			
• Diritti di segreteria ¹¹	----- --	La misura prevista per il Registro delle imprese maggiorata di € 15,00	La misura prevista per il Registro delle imprese maggiorata di € 15,00
• Imposta di bollo	-----	SI	NO



**Cessazione e successiva sostituzione del Responsabile Tecnico
all'Albo Artigiani Solo nel caso in cui due o più Responsabili Tecnici
soci ed abilitati per le medesime lettere (sono previsti due
adempimenti)**

Prima fase: relativa alla cessazione del precedente Responsabile Tecnico

	Individuali	Società	Coop. Sociali
Modulistica R.I.			
• Modello base	-----	S5 / UL	S5 / UL
• Intercalare	-----	Int. P	Int. P
Modulistica "autoriparatori"			
• Nessuna	-----	SI	SI
Costi amministrativi			
• Diritti di segreteria 11	-----	La misura prevista per il Registro delle imprese	La misura prevista per il Registro delle imprese
• Imposta di bollo	-----	NO	NO

Seconda fase: relativa alla nomina del nuovo Responsabile Tecnico

	Individuali	Società	Coop. Sociali
Modulistica R.I.			
• Modello base	-----	S5 / UL	S5 / UL
• Intercalare	-----	Int. P	Int. P
Modulistica "autoriparatori"			
• AUT/RT	-----	SI	SI
Costi amministrativi			
• Diritti di segreteria 15	-----	La misura prevista per il Registro delle imprese maggiorata di € 15,00	La misura prevista per il Registro delle imprese maggiorata di € 15,00
• Imposta di bollo	-----	NO	NO



Costi

Di seguito sono riportati gli importi dei diritti di segreteria e bolli dovuti per la presentazione all'Albo delle imprese Artigiane.

ISCRIZIONE

Tipo	Diritti di segreteria	Riconoscimento qualifica	Bollo
Società di persone	€. 30,00	€. 15,00	€. 59,00
Società di capitali	€. 30,00	€. 15,00	€. 65,00
Ditta individuale	€. 18,00	€. 9,00	€. 17,50
Ditta individuale Inattiva		€ . 9,00	

MODIFICHE

Tipo	Diritti di segreteria	Riconoscimento qualifica	Bollo
Società di persone	€. 30,00	€. 15,00	€. 59,00
Società di capitali	€. 30,00	€. 15,00	€. 65,00
Ditta individuale	€. 18,00	€. 9,00	€. 17,50
Ditta individuale cessazione attività e iscrizione inattiva	€. 18,00		€. 17,50

CESSAZIONE ATTIVITA' SOCIETA' – CANCELLAZIONE DITTA INDIVIDUALE

Tipo	Diritti di segreteria	Riconoscimento qualifica	Bollo
Società di persone	€. 30,00		€. 59,00
Società di capitali	€. 30,00		€. 65,00
Ditta individuale			€. 17,50



Titoli di studio validi ai fini del riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali

Premessa

Prima di analizzare i titoli di studio validi ai fini del riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali per l'attività di autoriparazione è necessario soffermarsi sulle valutazioni espresse dal MISE relativamente alla attività di meccatronica nonché sulla cd. Riforma Gelmini per quanto riguarda l'istruzione secondaria di secondo grado e la formazione professionale regionale.

Estratto della circolare MISE n. 3659/C dell'11 marzo 2013 (Legge 11 dicembre 2012, n. 224 – Modifica alla disciplina dell'attività di autoriparazione)

2. Considerazioni interpretative preliminari specifiche

Occorre ora analizzare quale sia il senso della riforma in esame. Il legislatore ha chiaramente voluto perseguire due principali obiettivi:

1) superare la dicotomia elettrauto – meccanico/motorista, perché attinente ad una fase storica, quanto alla progettazione e costruzione delle autovetture e dei veicoli in genere ed ai conseguenti interventi anche in sede di riparazione, non più corrispondente alla attuale configurazione di tali attività;

2) salvaguardare i diritti e le aspettative dei soggetti che legittimamente si sono formati ed hanno operato nel previgente regime.

Non v'è indubbiamente alcun riferimento da parte del legislatore di tipo ablatorio nei confronti dei soggetti che si siano formati culturalmente, professionalmente o a mero livello di esperienza lavorativa, in un regime giuridico che, fondato sulla dicotomia meccanica/motoristica – elettrauto (oggi ritenuta anacronistica dal legislatore), sembrerebbe stridere con la nuova categoria della meccatronica. Appare altrettanto chiaro, a parere della scrivente, che il legislatore non ha inteso la meccatronica, come la somma algebrica dei due insiemi separati della meccanica/motoristica e dell'elettrauto, bensì come unificazione di due insiemi già nel tempo parzialmente sovrapposti. Il legislatore ha infatti piuttosto preso atto che nelle automobili e motoveicoli recenti, è impossibile scindere un aspetto esclusivamente motoristico da uno esclusivamente elettronico, tanto che, nel recente passato ci si è spesso posti il problema su quale abilitazione dovesse possedere l'impresa di autoriparazioni che operasse su una centralina elettronica, un cambio automatico, un impianto ABS o ESP, o un sistema di iniezione elettronica, tutti componenti che sono da almeno dieci anni presenti sulla quasi totalità delle autovetture.

Si impone dunque una riflessione che si allontani dalla anacronistica dicotomia meccanica/motoristica – elettrauto, che oggi deve essere definitivamente abbandonata.

3. Conseguenze nell'individuazione dei requisiti a regime per l'esercizio dell'attività.

Appare allora necessario valutare i requisiti di cui al comma 2, della lettera c) dell'articolo 7 della legge 122 del 1992 (requisiti esclusivamente culturali) non alla luce della vecchia partizione, ma alla luce della meccatronica: avere conseguito, in materia tecnica attinente all'attività, un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o un diploma di laurea, non deve cioè essere necessariamente dimostrato producendo un titolo culturale che, nel precedente quadro normativo, fossero abilitanti sia alla meccanica/motoristica che all'elettrauto, ovvero due titoli culturali



abilitanti l'uno alla prima e l'uno all'altra delle due sopresse sezioni di attività, bensì anche procedendo ad una nuova analisi di titoli in precedenza considerati validi solo per una delle due predette attività e verificando se nel cursus studiorum del titolo prodotto dal richiedente, soprattutto per i titoli rilasciati negli ultimi anni, sono presenti elementi di approfondimento che rispondano alla nuova disciplina della mecatronica.

Riforma Gelmini

Considerata la variabilità dei titoli di studio e l'autonomia didattica e universitaria si ritiene opportuno avvisare che tali tabelle hanno valore indicativo e non esaustivo di mero orientamento al riconoscimento della corrispondente abilitazione. Inoltre, per quanto riguarda l'istruzione secondaria di secondo grado di recente introduzione – riforma Gelmini e formazione professionale regionale – si avvisa che la casistica rappresentata non è ancora pienamente consolidata, così come le denominazioni delle qualifiche che possono subire delle modificazioni. Pertanto, gli uffici camerali, potranno valutare anche nello specifico le materie del piano di studi di singoli diplomi/titoli.

Invece, per quanto riguarda la nuova sezione di mecatronica (introdotta dal 5 gennaio 2013 dalla legge n. 224/2012) si è proceduto ad una rivalutazione complessiva dei diplomi di scuola secondaria di secondo grado (rilasciati ante riforma Gelmini), dei diplomi universitari e di laurea che, essendo già stati riconosciuti abilitanti per le vecchie sezioni di meccanica-motoristica od elettrauto, sono stati considerati altrettanto abilitanti anche per l'attività di mecatronica. Tuttavia si avvisa che tale valutazione non può essere automaticamente estesa anche ai vecchi diplomi di scuola secondaria conseguiti prima dell'anno scolastico 1989/1990, sui quali gli uffici camerali potranno comunque valutare le materie del piano di studio per un positivo riconoscimento del titolo.

Laurea Quinquennale (elenco indicativo e non esaustivo)

Le lauree in Ingegneria (meccanica-elettrica-elettronica-chimica-aeronautica) e Fisica conseguite con il vecchio ordinamento, abilitano a tutte le lettere di cui alla Legge 122/1992. Anche le "nuove" lauree quinquennali, conseguite per corsi di laurea istituiti successivamente all'entrata in vigore dei decreti ministeriali 509/99 270/04, sono equiparate, ai sensi del decreto interministeriale 9 luglio 2009, alle "precedenti", conseguite, cioè, con il vecchio ordinamento

Lauree quinquennali "vecchio ordinamento"	Meccatronica	Carrozzeria	Gommista
ingegneria meccanica	x	x	x
ingegneria elettrica	x	x	x
ingegneria elettronica	x	x	x
ingegneria chimica	x	x	x
ingegneria aeronautica	x	x	x
fisica	x	x	x
chimica industriale			x

Lauree specialistiche quinquennali ex DM n. 509/99	Meccatronica	Carrozzeria	Gommista
20/s fisica	x	x	x
25/s ingegneria aerospaziale ed aeronautica	x	x	x
27/s ingegneria chimica	x	x	x
29/s ingegneria dell'automazione	x	x	x
31/s ingegneria elettrica	x	x	x
32/s ingegneria elettronica	x	x	x
36/s ingegneria meccanica	x	x	x
50/s modellistica matematico-fisica per l'ingegneria	x	x	x



66/s scienza dell'universo	x	x	x
----------------------------	---	---	---

Lauree magistrali quinquennali ex DM n.270/04	Meccatronica	Carrozzeria	Gommista
LM-17 fisica	x	x	x
LM-20 ingegneria aerospaziale ed astronautica	x	x	x
LM-22 ingegneria chimica	x	x	x
LM-25 ingegneria dell'automazione	x	x	x
LM-26 ingegneria della sicurezza	x	x	x
LM-28 ingegneria elettrica	x	x	x
LM-29 ingegneria meccanica	x	x	x
LM-33 modellistica matematico-fisica Per l'ingegneria	x	x	x
LM-58 scienza dell'universo	x	x	x

Diplomi Universitari (DU) (elenco indicativo e non esaustivo)

Conseguiti con il vecchio ordinamento, di durata non superiore a tre anni, hanno avuto lo scopo di fornire agli studenti una preparazione più pratica, volta ad un più facile inserimento nel mondo del lavoro, con adeguate conoscenze tecniche, operative e metodologiche, orientate al conseguimento del livello formativo richiesto da specifiche aree professionali, nonché un adeguamento al sistema scolastico europeo

Diploma universitario triennale "vecchio ordinamento"	Meccatronica	Carrozzeria	Gommista
ingegneria meccanica	x	x	x
ingegneria elettrica	x		
ingegneria elettronica	x		

Laurea Triennale (elenco indicativo e non esaustivo)

Ai sensi del D.M. 509/1999, il titolo di diploma universitario è divenuto equipollente all'attuale laurea purché sia di durata triennale (e non biennale), come stabilito anche dalla legge n. 240/2010

Lauree triennali conseguite in base ai nuovi ordinamenti ^{2 2}	Meccatronica	Carrozzeria	Gommista

²² Le abilitazioni indicate dalla tabella valgono per tutte le lauree triennali che rientrano nella relativa classe di appartenenza, comunque denominate.



**Guida all'attività di Autoriparazione (L.122/1992)
e di iscrizione al Registro delle Imprese
o all'Albo Imprese Artigiani**

ingegneria industriale (cl. 10 dm 509/99 – L-09 dm 270/04)	x	x	x
ingegneria dell'informazione (cl.09 dm 509/99 – L-08 dm 270/04)	x		
Ingegneria mecatronica (cl. L-08/L-09 dm 270/04)	x		

Diploma Istituto Tecnico Superiore

Gli Istituti Tecnici Superiori sono “scuole ad alta specializzazione tecnologica” nate per rispondere alla domanda delle imprese di nuove ed elevate competenze tecniche e tecnologiche; costituiscono una formazione terziaria di alto livello non universitaria a cui possono accedere i soggetti in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore.

Alla fine del percorso il titolo rilasciato è il Diploma di Tecnico Superiore con l'indicazione dell'area tecnologica e della figura nazionale di riferimento.

Questi percorsi di alta formazione non sono contemplati nelle circolari o pareri ministeriali per l'acquisizione dei requisiti tecnico-professionali perché di recente attuazione e di conseguenza non si è formata una consolidata attività interpretativa circa l'idoneità dei diplomi conseguiti.

Diplomi di Istituto Tecnico Superiore			
Area 2 – Mobilità sostenibile	Meccatronica	Carrozzeria	Gommista
Tecnico superiore per la produzione e Manutenzione di mezzi di trasporto e/o relative infrastrutture	x	x	x
Area 4 – Nuove tecnologie per il Made In Italy – Sistema Meccanica	Meccatronica	Carrozzeria	Gommista
tecnico superiore per l'innovazione dei processi e prodotti meccanici	x	x	x
tecnico superiore l'automazione ed i sistemi meccatronici	x	x	x



Diplomi di istruzione tecnica (elenco indicativo e non esaustivo)

Diplomi tecnici industriali (Periti industriali)	Meccatronica	Carrozzeria	Gommista
Meccanica	x	x	x
Meccanica di precisione	x	x	x
Industria metalmeccanica	x	x	x
Industria navalmeccanica	x	x	x
Termotecnica	x	x	x
Costruzioni aeronautiche	x	x	x
Elettronica industriale	x		
elettronica e telecomunicazioni	x		
Elettrotecnica	x		
Elettrotecnica ed automazione	x		
Perito industriale sperimentale ERGON	x	x	x
Perito industriale sperimentale AMBRA	x		
Perito chimico	x	x	x
Diplomi tecnici industriali Nautici	Meccatronica	Carrozzeria	Gommista
Aspirante alla direzione di macchine di navi mercantili	x	x	x
Diploma tecnico industriale Agrario	Meccatronica	Carrozzeria	Gommista
Perito agrario (solo su macchine agrarie)	x		



Nuovi diplomi di istruzione tecnica – D.P.R. 88/2010 (c.d. Riforma Gelmini) (elenco indicativo e non esaustivo)

Gli istituti tecnici di ogni tipo e indirizzo sono stati riordinati a partire dall'anno scolastico 2010-2011 e confluiti negli istituti tecnici di cui al D.P.R. n. 88/2010. I percorsi e i diplomi conseguiti negli istituti tecnici secondo il previgente ordinamento fino all'anno scolastico 2013-2014, sono stati poi confluiti in nuovi settori, indirizzi e articolazioni del nuovo ordinamento degli istituti tecnici, secondo la tabella prevista nell'allegato D) del D.P.R. n. 88/2010

Diplomi tecnici industriali – Settore Tecnologico	Meccatronica	Carrozzeria	Gommista
Indirizzo meccanica, meccatronica ed energia:			
articolazione energia	X	X	X
articolazione meccanica e meccatronica	X	X	X
Indirizzo trasporti e logistica			
articolazione conduzione del mezzo	X	X	X
articolazione costruzione del mezzo	X	X	X
articolazione logistica	X	X	X
Indirizzo elettronica ed elettrotecnica			
articolazione automazione	X		
articolazione elettronica	X		
articolazione elettrotecnica	X		
Indirizzo chimica, materiali e biotecnologie			
articolazione chimica e materiali			X



Diploma di maturità professionale (elenco indicativo e non esaustivo)

Diplomi di maturità' professionale rilasciati dall'I.P.S.I.A.	Meccatronica	Carrozzeria	Gommista
Elettricista installatore ed elettromeccanico	x	x	x
Tecnico delle industrie elettriche	x		
Tecnico delle industrie elettroniche	x		
Tecnico delle industrie meccaniche e dell'autoveicolo	x	x	x
Tecnico delle industrie chimiche	x	x	x
Tecnico dei sistemi energetici	x	x	x

Nuovi diplomi di maturità professionale – D.P.R. 87/2010 (c.d. Riforma Gelmini) (elenco indicativo e non esaustivo)

Gli istituti professionali di ogni tipo e indirizzo sono stati riordinati a partire dall'anno scolastico 2010-2011 e confluiti negli istituti tecnici di cui al D.P.R. n. 87/2010. I percorsi e i diplomi conseguiti negli istituti professionali secondo il previgente ordinamento fino all'anno scolastico 2013-2014, sono stati poi confluiti in nuovi settori, indirizzi e articolazioni del nuovo ordinamento degli istituti tecnici, secondo la tabella prevista nell'allegato D) del D.P.R. n. 87/2010

Diplomi di maturità' professionale (durata quinquennale) Settore Industria e Artigianato	Meccatronica	Carrozzeria	Gommista
Indirizzo manutenzione e assistenza tecnica	x	x	x
Diplomi di maturità' professionale (durata quadriennale) Settore Industria e Artigianato	Meccatronica	Carrozzeria	Gommista
Indirizzo produzioni industriali e artigianali:			
Tecnico riparazione di veicoli a motore	x	x	x





Diploma di qualifica professionale (elenco indicativo e non esaustivo)

Diplomi di qualifica professionale rilasciati dall'I.P.S.I.A.	Meccatronica	Carrozzeria	Gommista
Meccanico riparatore di autoveicoli	x	x	x
Operatore meccanico	x	x	x
Operatore delle industrie meccaniche E dell'autoveicolo	x	x	x
Operatore termico	x	x	x
Operatore elettronico	x		
Operatore elettrico	x		
Operatore alla riparazione dei veicoli a motore	x	x	x

Nuovi diplomi di qualifica professionale – D.P.R. 87/2010 (c.d. Riforma Gelmini) (elenco indicativo e non esaustivo)

Gli istituti professionali di ogni tipo e indirizzo sono stati riordinati a partire dall'anno scolastico 2010-2011 e confluiti negli istituti tecnici di cui al D.P.R. n. 87/2010. I percorsi e i diplomi conseguiti negli istituti professionali secondo il previgente ordinamento fino all'anno scolastico 2013-2014, sono stati poi confluiti in nuovi settori, indirizzi e articolazioni del nuovo ordinamento degli istituti tecnici, secondo la tabella prevista nell'allegato D) del D.P.R. n. 87/2010

Diplomi di qualifica professionale (durata triennale) Settore Industria e Artigianato	Meccatronica	Carrozzeria	Gommista
Indirizzo riparazioni parti e sistemi Meccanici ed elettromeccanici:			
operatore alla riparazione dei veicoli a motore	x	x	x
Indirizzo riparazione di carrozzeria	x	x	x
operatore alla riparazione dei veicoli a motore	x	x	x



Titoli o attestati di qualificazione professionale conseguiti ai sensi della legislazione vigente in materia formazione professionale - legge 21 dicembre 1978 n. 845 (elenco indicativo e non esaustivo) + 1 anno

Per le attività attinenti i titoli o gli attestati di qualificazione professionale è necessario un anno di esperienza professionale negli ultimi cinque, in qualità di dipendente qualificato, titolare, socio o familiare collaboratore di impresa del settore dell'autoriparazione che risulti già abilitata per le medesime attività.

Titoli di studio	Meccatronica	Carrozzeria	Gommista
Promozione al IV° anno dell'Istituto Tecnico Industriale Indirizzo meccanica, meccatronica ed energia:			
articolazione energia	x	x	x
articolazione meccanica e meccatronica	x	x	x
Promozione al IV° anno dell'Istituto Tecnico Industriale Indirizzo trasporti e logistica			
articolazione conduzione del mezzo	x	x	x
articolazione costruzione del mezzo	x	x	x
articolazione logistica	x	x	x
Promozione al IV° anno dell'Istituto Tecnico Industriale Indirizzo elettronica ed elettrotecnica			
articolazione automazione	x		
articolazione elettronica	x		
articolazione elettrotecnica	x		
Promozione al IV° anno dell'Istituto Tecnico Industriale Indirizzo chimica, materiali e biotecnologie			
articolazione chimica e materiali			x



Titoli di studio (Riforma Gelmini)	Meccatronica	Carrozzeria	Gommista
Promozione al IV° anno dell'Istituto Tecnico Industriale indirizzo			
meccanica	x	x	x
Meccanica di precisione	x	x	x
metalmeccanica	x	x	x
Navalmeccanica	x	x	x
Termotecnica	x	x	x
Costruzioni aeronautiche	x	x	x
Sperimentale ERGON	x	x	x
Promozione al IV° anno dell'Istituto Tecnico Industriale indirizzo			
Elettronica industriale	x		
Elettronica e telecomunicazioni	x		
Elettrotecnica	x		
Elettrotecnica ed automazione	x		
Sperimentale AMBRA	x		

Attestati di qualifica professionale	Meccatronica	Carrozzeria	Gommista
autoriparatore	x		
carrozziere		x	



Titoli e qualifiche professionali conseguiti all'estero

Il riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite all'estero è disciplinato ai sensi del Decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 2306 di recepimento della Direttiva 2005/36/CE, modificata dalla Direttiva 2013/55/UE.

I cittadini comunitari ed extracomunitari che sono in possesso di titoli e qualifiche professionali conseguiti all'estero e che intendono svolgere un'attività di impiantistica in Italia devono previamente attivare presso il Ministero dello Sviluppo Economico (Dipartimento per l'impresa e l'Internazionalizzazione – Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza, e la normativa tecnica – Divisione I/Ufficio IV – Servizi e Professioni – Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma) la procedura per il riconoscimento del titolo o qualifica.

Il Ministero dello Sviluppo Economico emana successivamente uno specifico decreto di riconoscimento, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, attribuendo così al beneficiario il diritto di esercitare sul territorio italiano l'attività impiantistica.

Tuttavia va ricordato che non lo esime dal rispetto delle altre condizioni richieste dalla normativa italiana diverse dal requisito tecnico-professionale (incompatibilità con ogni altra attività continuativa, sussistenza di un valido rapporto di immedesimazione con l'impresa proponente, presentazione della S.C.I.A. ex art. 19 Legge n. 241/90).

Nel caso in cui il titolo di studio sia direttamente abilitante, alternativamente al decreto di riconoscimento si può ricorrere alla dichiarazione di equipollenza, rilasciata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, che attesta l'equivalenza a tutti gli effetti giuridici del titolo di studio straniero a quello italiano.



Titolo e brevetti rilasciati dal Ministero della Difesa

Secondo quanto disposto dal Decreto Interministeriale 16 aprile 2009 (circ. Ministero dello Sviluppo Economico protocollo n. 115431 del 16 giugno 2011) i titoli e brevetti rilasciati dal Ministero della Difesa poiché non sono rilasciati da istituti di istruzione statale o paritarie non sono da considerarsi titoli di studio (ribadito anche dal MIUR – Dipartimento per l'istruzione – D.G. per gli Ordinamenti Scolastici e per l'Autonomia Scolastica con nota prot. n. 3407 del 19/05/2011).

Le domande di equipollenza dei titoli conseguiti al termine di corsi di formazione generale, professionale e di perfezionamento frequentati dagli arruolati e dai sottoufficiali sia in Italia che all'estero dovranno essere presentate agli istituti professionali nei quali è attivata la specializzazione richiesta, che rilasceranno i relativi diplomi secondo la tabella A allegata al decreto interministeriale di cui sopra.

Infatti va ricordato che la circolare del Mise prot. n. 0115431 del 16/06/2011 ha precisato che nel momento in cui gli interessati si rivolgono alla Camera di Commercio per ottenere la valutazione dei propri titoli ai fini del riconoscimento dei requisiti tecnico-professionale per lo svolgimento di attività regolamentate, dovranno esibire il diploma di qualifica ivi previsto, rilasciato dai competenti istituti professionali. Tuttavia qualora le eventuali istanze presentate dal personale che risulti in possesso dei titoli professionali per i quali non siano stati previsti, nella suddetta tabella del decreto, i corrispettivi diplomi di qualifica, saranno esaminate dalla Forza armata di appartenenza del militare e trasmesse, per la definitiva valutazione ai fini dell'equipollenza, al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.



Esperienza professionale qualificata abilitante + 3 anni.

Elenco semplificato ma non esaustivo di esperienza lavorativa abilitante:

Esperienza professionale specializzata	Meccatronica	Carrozzeria	Gommista
Meccanici motoristi e riparatori di veicoli a motore	x	x	x
Meccanici collaudatori	x	x	x
Tecnici meccanici	x	x	x
Elettrauti	x		
Autronici	x		
Carrozzeri		x	
Gommisti			x
Vulcanizzatori			x
montatore e riparatore di apparecchi radio-televisivi	x	x	
operatore elettrico	x	x	
operatore elettronico industriale	x	x	
operatore delle macchine utensili			x
operatore meccanico			x
operatore per telecomunicazioni	x	x	
operatore termico			x



Riferimenti normativi

Legge 5 febbraio 1992, n. 122 <i>Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione</i>
Circolare M.I.C.A. n. 3286 del 19.06.1992 <i>Legge 5 febbraio 1992, n. 122. Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione</i>
D.P.R. n. 387 del 18.04.1994 <i>Regolamento recante disciplina del procedimento di iscrizione nel registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione</i>
Circolare M.I.C.A. n. 3562/C del 7 luglio 2003 <i>Leggi 5 marzo 1990, n. 46 e legge 5 febbraio 1992, n. 122 – Problematiche connesse all'applicazione dell'art. 6 della legge 25/1996</i>
Legge 11 dicembre 2012, n. 224 <i>Modifica all'art. 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, concernente la disciplina dell'attività di autoriparazione</i>
Circolare MISE n. 3659/C dell'11 marzo 2013 <i>Legge 11 dicembre 2012, n. 224 – Modifica alla disciplina di autoriparazione</i>
Legge 27 dicembre 2017. N. 205 (art. 1, comma 1132, lettera d) <i>Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020</i>
Circolare MISE n. 3703/C del 9 gennaio 2018 <i>Legge 27 dicembre 2017, n. 205 – Modifiche normative in materia di attività di autoriparazione (L. 224/2012)</i>
Circolare MISE n. 3706/C del 23 maggio 2018 <i>Legge 27 dicembre 2017, n. 205 – modifiche normative in materia di attività di autoriparazione</i>


